

Voluntary Disclosure.

questioni aperte e proposte
di modifica

24 luglio
2015

ore 9⁰⁰-13⁰⁰
Auditorium San Fedele
Via Hoepli, 3/b
Milano

Avv. Prof. Maurizio Leo

Avv. Prof. Maurizio Leo -Studio Legale e
Tributario Leo - Libroia e Associati
www.leolibroia.com

VD INTERNAZIONALE – I SOGGETTI

SOGGETTI INTERESSATI

- **Persone fisiche** (anche se titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo o collaboratori dell'impresa familiare);
 - “**Titolari effettivi**” di attività o patrimoni detenuti all'estero (a partire dal 2013)
- **Società semplici**;
 - Soggetti equiparati: associazioni tra professionisti
- **Enti non commerciali residenti**
 - Trust, fondazioni e altri istituti o dispositivi giuridici aventi analogo contenuto

I soggetti di cui ai punti precedenti, devono essere residenti nel territorio dello Stato, ai sensi degli artt. 2, 5, 73 del Tuir, nelle annualità da regolarizzare.

VD INTERNAZIONALE – SOGGETTI

SOGGETTI ESCLUSI (Cause ostative)


- Soggetti che abbiano avuto **formale** conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o inizio di qualunque attività di accertamento **delle violazioni di monitoraggio** (art. 5-quater, comma 2 decreto monitoraggio)
- La preclusione opera anche quando la formale conoscenza è stata acquisita da:
 - Soggetti solidalmente obbligati in via tributaria;
 - Soggetti concorrenti nel reato

PERSONE FISICHE


CHIARIMENTI CIRCOLARE 27/E	Procuratori Passivi	Anche se non esercitano la delega, ma possono disporre versamenti e prelevamenti.	SI VD
	Soggetti con mandato specifico (compravendita titoli o altri valori mobiliari)	Se non hanno potere di prelievo o versamento	NO VD
	Amministratori di società di capitali, che hanno delega sul conto della società	Se il conto è presente in contabilità Se il conto è tenuto extracontabilmente	NO VD Amministratore VD monitoraggio e redditi esteri Società VD nazionale

Ai soli fini della regolarizzazione relativa al monitoraggio (e non anche reddituale) la legge 186/2014 pone una presunzione di ripartizione del valore delle attività estere in parti uguali tra tutti i soggetti che ne hanno la disponibilità. LA STESSA PRESUNZIONE VALE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (Chiarimento 27/E).


POSSESSO DELLE ATTIVITÀ TRAMITE SOGGETTI INTERPOSTI




POSSESSO ATTIVITÀ ESTERE TRAMITE TRUST O ALTRI DISPOSITIVI GIURIDICI INTERPOSTI




POSSESSO ATTIVITÀ ESTERE TRAMITE SOCIETÀ



PERSONE FISICHE: IL TITOLARE EFFETTIVO



POSSESSO ATTIVITÀ ESTERE DA PARTE DEL TITOLARE EFFETTIVO TRAMITE TRUST, ENTI E SOCIETÀ



AMBITO OGGETTIVO – ATTIVITÀ FINANZIARIE

ATTIVITÀ FINANZIARIE COSTITUITE O DETENUTE ALL'ESTERO (Circ. 38/E/2013)

- Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti: partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero, le quote di OICR esteri, valute estere, depositi e conti correnti bancari
- Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere
- Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato
- Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero;
- Diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati
- Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero

AMBITO OGGETTIVO – INVESTIMENTI

INVESTIMENTI COSTITUITI O DETENUTI ALL'ESTERO (Circ. 38/E/2013)

- Gli immobili “che si trovano fuori dal territorio dello Stato”
 - La Ris. n. 134/E del 2002 ha precisato che sono considerati "detenuti all'estero" anche gli immobili **UBICATI IN ITALIA** posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero.
 - Fino al 2008 l'obbligo RW (e quindi la VD) riguardava **solo** gli immobili **produttivi di redditi imponibili in Italia**. Dal 2009 in avanti l'Agenzia ha chiarito che in RW devono essere dichiarati tutti gli immobili, a prescindere che siano o meno produttivi di reddito.
- I preziosi e le opere d'arte che si trovano (anche in custodia) fuori dal territorio dello Stato
- Gli yacht e le imbarcazioni o le navi da diporto “esteri”
- Altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia
- I beni immateriali (marchi, brevetti, ecc.)
- Gli oggetti di antiquariato
- Non rileva se il possesso è detenuto a titolo di proprietà o altro diritto reale
- Non rileva la modalità di acquisizione delle attività (rilevano anche eredità o donazioni)

AMBITO OGGETTIVO: ALCUNI ALCUNI CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 27/E

IMPOSTE SOSTITUTIVE

- La circolare definisce il *range* delle imposte sostitutive e relativi imponibili da portare nella VD relative a redditi prodotti all'estero e da indicare in dichiarazione ai sensi dell'art. 18 del Tuir:
 - Redditi di capitale;
 - Redditi diversi derivanti da plusvalenze

PIÙ INVESTIMENTI: ALCUNI IN PAESI BLACK (PANAMA) E ALTRI IN PAESI EX BLACK (MONACO), NELL'AMBITO DELLA STESSA PROCEDURA

- Per i Paesi black opera il raddoppio dei termini (2004 -2013), mentre per i Paesi con accordo restano i termini ordinari (2009-2013)

ATTIVITÀ IN PAESI BLACK LIST - REDDITI NON CONNESSI ALL'INVESTIMENTO FUORI DAL RADDOPPIO DEI TERMINI

- Il raddoppio dei termini per la regolarizzazione delle violazioni reddituali (VD nazionale) riguarda solo i redditi connessi a investimenti detenuti in paesi black list. Viceversa, nel raddoppio, non rientrano le violazioni reddituali commesse prima del 2010 e **non** connesse a investimenti esteri.

CASSETTE DI SICUREZZA

- Per far emergere il denaro e valori detenuti nelle cassette di sicurezza è necessario aprire un conto corrente bancario e riversandovi il contenuto delle cassette stesse. Se la cassetta non è stata aperta dopo il 31 dicembre 2009, il denaro non va dichiarato.

SANZIONI: EFFETTI PREMIALI IN CASO DI DISSENSO

Se i procuratori o delegati non possono fare il rimpatrio fisico o giuridico poiché non sono intestatari delle relazioni da regolarizzare

- Possono ottenere le premialità collegate al rimpatrio a condizione che rinuncino alla delega o alla procura (la rinuncia deve essere firmata dall'intermediario estero e allegata alla relazione)

In caso di dissenso tra cointestatari della stessa relazione bancaria

- Il soggetto che vuole regolarizzare, per ottenere i benefici sanzionatori, deve recedere dalla relazione e rimpatriare la propria parte.
- A questo proposito ci sono delle sicure criticità operative, per esempio, come si stabilisce qual è la parte di ogni intestatario?

NUOVA GEOGRAFIA DEI BENEFICI CONNESSI ALLO SCAMBIO INFORMATIVO TRA STATI

ACCORDI CONFORMI ALL'ART. 26 MODELLO OCSE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI	PAESI BLAK LIST CON ACCORDO SOTTOSCRITTO ENTRO IL 2 MARZO (ES. SVIZZERA, MONTECARLO E LIECHTENSTEIN)	ANCHE SE L'ACCORDO NON È IN VIGORE	SI BENEFICI
	PAESI BLACK LIST CON ACCORDO SOTTOSCRITTO PRIMA DEL 1°GENNAIO 2015	SE AL 1°GENNAIO L'ACCORDO ERA IN VIGORE (SINGAPORE vd. Circolare 27/E)	SI BENEFICI
		SE AL 1°GENNAIO L'ACCORDO NON ERA IN VIGORE (JERSEY)	NO BENEFICI
	PAESI ELIMINATI DALLE BLACK LIST (LUSSEMBURGO ,SAN MARINO, CIPRO, MALTA)	VEDI CIRCOLARE 27/E	SI BENEFICI
